

XXXII.

TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1900

Presidenza del Vicepresidente CANNIZZARO.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Messaggio del presidente del Consiglio — Nomina di Commissione — Seguito della discussione delle proposte di modificazione al regolamento giudiziario del Senato (N. VII documenti) — All'art. 53 parlano i senatori Municchi, Pierantoni e Taiani, relatore, ed il ministro di grazia e giustizia — Presentazione di un progetto di legge — Ripresa della discussione — Approvazione dell'art. 53 nel nuovo testo proposto dalla Commissione — Approvazione dell'art. 53-bis, emendato su proposta del senatore Pellegrini — Approvazione degli art. 55 e 56 — All'art. 56-bis parlano i senatori Pierantoni e Taiani, relatore, ed il ministro di grazia e giustizia — Approvazione dell'art. 56-bis nel testo proposto dalla Commissione e degli art. 57 e 58, ultimo — Rinvio del progetto alla Commissione per il coordinamento — Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Proroga dei termini assegnati dalla legge 11 luglio 1887, n. 4727 (serie 3ª), delle prestazioni fondiarie perpetue » (N. 35).*

La seduta è aperta alle ore 15 e 10.

Sono presenti i ministri di grazia, giustizia e dei culti, dell'agricoltura, industria e commercio e del tesoro.

COLONNA-AVELLA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Colonna di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

COLONNA-AVELLA, *segretario*, legge:

« N. 8. — La Società di farmacia di Torino espone alcune considerazioni relativamente al disegno di legge per la vendita del chinino.

« 9. — La Camera di commercio di Torino ». *(Identica alla precedente).*

PRESIDENTE. Queste due petizioni saranno trasmesse alla Commissione che dovrà riferire sul progetto di legge riguardante la vendita del chinino.

Messaggio del Presidente del Consiglio e nomina di Commissione.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dirige alla Presidenza del Senato la seguente lettera:

Roma, 16 dicembre 1900.

« Verso la metà del prossimo venturo gennaio avrà luogo nel Pantheon, a cura dello Stato, il consueto ufficio funebre pel glorioso Re Vittorio Emanuele II.

« Mi pregio d'informarne l'E. V. perchè possa provvedere all'intervento di una rappresentanza di codesto Alto Consesso alla pietosa cerimonia, di cui mi riservo di indicarle il giorno e l'ora, appena verranno stabiliti.

« Con perfetta osservanza.

« Il ministro
« G. SARACCO ».

Questa rappresentanza suole essere composta di nove membri. Estraggo quindi a sorte i nomi dei componenti la Commissione che, con l'Ufficio di Presidenza, rappresenterà il Senato alla fimbria cerimonia.

Risultano sorteggiati i nomi dei signori senatori: Accinni, Doria Giacomo, Garneri Giuseppe, Saletta, Miceli, Canonico, Boccardo, Rattazzi e Borghese, membri effettivi; supplenti i senatori: D'Ayala-Valva e Pelloux Luigi.

Seguito della discussione delle proposte di modificazione al regolamento giudiziario del Senato (N. VII Documenti).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione delle proposte di modificazione al regolamento giudiziario del Senato.

Come il Senato ricorda, fu nella seduta di sabato approvato l'art. 52.

Viene ora in discussione l'art. 53; ne do lettura:

Art. 53.

È attribuita alla Commissione permanente d'accusa la competenza a giudicare le contravvenzioni verbalizzate contro i senatori.

Essa, comunicato il verbale al pubblico ministero, procederà per citazione diretta, a porte aperte, e colle forme del dibattimento.

La sua sentenza sarà inappellabile.

Ora la Commissione propone la seguente nuova dizione sulla quale, naturalmente, dovrà aprirsi la discussione.

Art. 53.

È attribuita alla Commissione permanente di accusa la competenza a giudicare le contravvenzioni verbalizzate contro i senatori.

Essa, comunicato il verbale al pubblico mi-

nistero, procederà per citazione diretta, a porte aperte, e colle forme del dibattimento.

Nel solo caso che la sentenza sia di condanna alla pena dell'arresto, il condannato, fra tre giorni dal giorno della intimazione, potrà impugnarla colle forme stabilite nell'art. 20 innanzi all'Alta Corte di giustizia.

Questa, convocata dal presidente del Senato, procederà per citazione diretta all'esame dell'appello.

A questo articolo 53 il senatore Municchi propongono il seguente emendamento:

Art. 53.

Al giudizio per le contravvenzioni verbalizzate contro i senatori si procederà dopo comunicato il verbale al pubblico ministero per citazione diretta.

Per tale giudizio che si dovrà fare nei modi stabiliti nell'art. 36 e seguenti di questo titolo basterà la presenza di venti senatori.

Il senatore Pellegrini propone la soppressione dell'articolo, ed il senatore Pierantoni propone pure il seguente emendamento:

Art. 53.

I senatori denunziati o querelati per contravvenzioni saranno tradotti in giudizio per citazione diretta.

Domando prima di tutto al Senato se l'emendamento del senatore Municchi è appoggiato.

Chi lo appoggia è pregato di alzarsi.

È appoggiato.

Essendo appoggiato, do facoltà di parlare al senatore Municchi per svolgerlo.

MUNICCHI. Onorevoli colleghi, potete immaginare con quanta angustia io prenda la parola nuovamente su questo regolamento la cui discussione si è prolungata anche troppo, onde ritengo e temo che tutti ne siate sazi e stanchi.

Però la ferma mia convinzione che coll'articolo quale è proposto dalla Commissione, e quale ora è da essa modificato, non si provvegga a creare un corretto istituto giudiziario, e molto più la convinzione profondissima che con questo articolo, in materia che sembra di poca importanza si vada a violare un articolo dello Statuto del Regno, m'inducono ad insistere nel

mio emendamento. Ritirandolo, dopo averlo fino dai primi giorni di questa discussione presentato in tema ch'io credo molto importante, temerei d'incorrere nella taccia di leggerezza.

Quanto all'emendamento della Commissione, che ho avuto in questo momento, sarei stato grato ad essa ed all'illustre relatore, se l'avessero comunicato un po' più in tempo. Ma comprendo la difficoltà di riunire in adunanza privata questa Commissione, che riunita non abbiamo mai veduta in seduta pubblica, e perciò tengo conto all'onorevole relatore se oggi soltanto è stato compilato l'emendamento e non insisto nella critica di tardività di presentazione.

Nel primitivo progetto si creava un istituto giudiziario speciale per le contravvenzioni: oggi lo si modifica, aggiungendovi il rimedio dell'appello, e così si complica viepiù quell'istituto eccezionale pei giudizi contravvenzionali. Io in verità non comprendo il perchè di queste disposizioni d'eccezione all'organismo comune giudiziario del Senato, alle quali non pensarono minimamente coloro, che furono gli autori del regolamento vigente. E si che uomini eminenti erano quelli quali un Conforti, un Vigliani, uno Sclopis, un Des Ambrois, un Marzucchi ed altri.

Questo istituto come lo propone la Commissione è, lo ripeto, assolutamente nuovo. Sono state le circostanze cambiate, che hanno indotto la Commissione a creare queste disposizioni eccezionali? L'onor. relatore accenna col capo di sì. Ma per dir la verità, la statistica mi direbbe di no. Premetto che, a mio credere, se i risultati della statistica sempre, per sua natura, un po' incerta, complessa e di difficile valutazione, non debbono imperare sovrani nella risoluzione dei quesiti sociali o legislativi, è certo però che la statistica è una scienza ausiliaria importante anche quando si tratta di legiferare.

Ebbene, io sono andato a studiare gli atti della segreteria del Senato per rilevare quanti verbali di contravvenzione siano pervenuti al Senato contro senatori dal 1848 ad oggi. E sapete che cosa ho constatato? Che in questo lungo periodo di più di mezzo secolo sono pervenuti dodici verbali di contravvenzione! Ed allora dov'è il bisogno di fare disposizioni eccezionali per queste contravvenzioni, che occuperanno il Senato per una mezz'ora ogni due

o tre anni? Che bisogno v'è di creare istituti giudiziari speciali, con giudici di primo grado e col Senato giudice di secondo grado, quando tali eccezioni e complicità non sono giustificate dai dati che, vi assicuro, ho raccolti con la massima esattezza?

Io mi sono proposto il quesito sul perchè la Commissione del regolamento abbia voluto disporre in modo speciale ed eccezionale per le contravvenzioni, ed altra ragione non ho saputo indovinare che quella dell'esservi essa stata indotta dalla ragione della parvità di materia. Di fronte a cose ritenute di piccolissima importanza, la Commissione ha voluto che non sia più il Senato che giudichi, ma una particella sua cioè la sezione d'accusa convertita in sezione giudicante.

Ma siamo veramente nel caso di parvità di materia? E dobbiamo rinunciare alla garanzia nei giudizi contravvenzionali come cosa di poco o nessun conto?

Onorevoli colleghi, quanti siamo qui, certamente sentiamo nella nostra coscienza che non violeremo la legge penale con misfatti, che noi non commetteremo delitti contro la fede pubblica, il diritto di proprietà, l'integrità personale e via dicendo. Ma nessuno di noi può essere certo del pari di non commettere una contravvenzione, cioè un atto che non viola alcun principio dell'eterna legge morale, ma consiste nel far ciò che la legge, per una ragione politica d'interesse generale, proibisce di fare, o nell'omettere quello che la legge positiva per la stessa ragione ordina invece che sia fatto.

Quindi tutti possiamo incorrere in un giudizio contravvenzionale, ed è umano che non ci disinteressiamo del modo con cui i senatori debbono essere giudicati per un fatto o per una omissione avvenuti senza alcun dolo e senza colpa grave.

La Commissione pensa che si tratti di *parva materia*, ma se noi esamineremo il Codice penale e le leggi vedremo che le contravvenzioni hanno la loro importanza anche per le sanzioni penali restrittive talora perfino della libertà personale.

Non voglio fare un esame di tutte le leggi speciali il cui inadempimento si colpisce penalmente. Accenno solo ad alcune che mi vengono in mente, come, per esempio, alla legge sul registro e bollo, alla legge forestale (di

così difficile applicazione, con quella regione del castagno come limite pei tagli così ipotetico ed incerto secondo le diverse regioni) ed alle leggi doganali.

Ebbene, le possibili contravvenzioni, specialmente le doganali e quelle che riguardano le leggi di registro e bollo, possono far incorrere in multe per somme ingentissime. Un'altra legge che nel tema può interessare i nostri colleghi che siano capi di grandi stabilimenti industriali, è quella sugli infortuni del lavoro; legge sociale savissima, di primaria importanza, ma per ora di difficilissima applicazione in tutte le sue complesse disposizioni, e per la quale un capo di uno stabilimento industriale può incorrere in multe di migliaia e migliaia di lire.

Questo sommarissimo ricordo di leggi speciali dimostra, se non m'inganno, che non siamo in casi di *parva materia*.

Se poi apriamo il Codice penale al suo libro terzo c'imbattiamo di continuo in contravvenzioni che sono punibili con l'arresto. Per esempio il rifiuto d'obbedienza ad un'autorità qualsiasi è punito coll'arresto sino ad un mese; il portare lo stocco nel bastone in certe circostanze, quando ricorra l'aggravamento del luogo pubblico, può far incorrere nell'arresto fino a 16 mesi; colui che abbia dimenticato di far rinnovare a tempo il permesso di porto d'armi. E se un tale deposita in luogo pubblico il suo bastone ed un agente di pubblica sicurezza in un verbale dice che è suo, mentre magari non lo è, un bastone simile, ma con lo stocco, che è di altri, quel tale può essere condannato a sedici mesi di arresto.

Vi par dunque questa parvità di materia, egregi colleghi?

Coll'emendamento presentato all'ultim'ora, oggi la Commissione propone d'istituire il rimedio dell'appello avanti il Senato contro le sentenze in cui per contravvenzione sia stata irrogata la pena dell'arresto.

Così la Commissione abbandona il concetto della parvità di materia che l'aveva indotta a creare un piccolo tribunale speciale all'infuori dell'Alta Corte di giustizia, e senza chiamare questa a giudicare in unico grado di giurisdizione come vuole lo Statuto, complica il suo sistema con un giudizio di due gradi nella materia che è certo la meno importante, quella cioè delle contravvenzioni.

Su di che è da osservarsi anzitutto che l'istituto dell'appello è in contraddizione coll'organismo statutario del Senato costituito in Alta Corte di giustizia e che, sotto un punto di vista generale, non può comprendersi la concessione dell'appello quando si tratti della pena minima dell'arresto, mentre tal rimedio non si ammette, e per necessità non può ammettersi, contro le sentenze di condanna all'ergastolo, alla reclusione ed alla detenzione.

E ridotto l'esame della questione al campo contravvenzionale apparisce non conforme alle regole di ragione e di diritto che si conceda l'appello nei casi di condanna alla pena dell'arresto sia pure d'uno o di pochi giorni, e non lo si conceda contro le sentenze che per contravvenzioni alle leggi speciali abbiano condannato alla multa per migliaia o migliaia di lire.

Vorrei che l'egregio relatore si persuadesse che col suo ultimo emendamento sebbene diretto a correggere il sistema sbagliato del tribunale speciale per le contravvenzioni, ci conduce su una via di complicità infinite e di soluzioni difficili.

Il mio rimedio è radicale, ed insisto nel dire che di questo tribunale speciale, coll'aggiunta dell'appello o meno contro le sue sentenze, non v'è, oltre tutto, alcun bisogno.

Invero colla parte del progetto già approvato si è fatto un organismo completo nel Senato quando è chiamato ad amministrare giustizia.

Si sono costituite pei delitti una Commissione istruttoria e la Sezione d'accusa; si sono stabilite regole pel giudizio nel Senato, e la Commissione ha ottenuto l'approvazione anche della disposizione circa il numero dei senatori necessari pel giudizio limitato ad un *minimum* di 50. Proceda la Commissione in questo sistema completando l'organismo giudiziario anche per le contravvenzioni. È proposto che queste siano portate al giudizio con citazione diretta, e su ciò siamo tutti d'accordo, ma facciamo che queste siano deferite al giudizio del Senato, e non di quel tribunale speciale che sarebbe la Commissione d'accusa convertita in Sezione giudicante. Dal momento poi che si è limitato il numero dei senatori necessario per la validità del giudizio, si proporzioni quello all'entità del dibattimento contravvenzionale, certamente meno importante di

quello pei delitti, stabilendo che pel giudizio delle contravvenzioni bastino (veda la Commissione ch'io entro completamente nel suo sistema) 20 o 15 senatori, o più o meno, secondo che a lei piacerà. Così senza fare eccezioni ai principi generali, senza fare l'aggiunta d'un istituto d'appello che non ha ragione di essere, sarà facile amministrare giustizia anche per le contravvenzioni, quando, qualche rara volta secondo la statistica che vi ho citato, occorrerà un giudizio contravvenzionale. Allora prima della seduta ordinaria, oppure in un giorno stabilito si riunirà il Senato, coll'intervento sufficiente di pochi senatori se i più mancheranno, ed in pochi quarti d'ora potranno sbrigarsi, col sistema della citazione diretta, questi giudizi contravvenzionali senza creare un tribunale speciale e giudizi complicati di primo e di secondo grado com'oggi ci propone la Commissione.

Nè mi si venga a dire, come mi pare dicesse il relatore in una delle passate sedute, che ripugna alla dignità del Senato l'essere riunito in Alta Corte di giustizia per giudicare delle contravvenzioni. Sarebbe facile il rispondere che la Commissione propone che il Senato giudichi delle contravvenzioni in grado d'appello, dunque la sua obiezione non vale. Ma non si elevino poi questioni di dignità quando si tratta d'osservare lo Statuto, e non si facciano questioni di parole quando proprio non hanno ragione d'essere. Dico ciò perchè lo Statuto parla all'art. 37 di *Alta Corte di giustizia* quando il Senato deve giudicare gli accusati di crimini di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato, od i ministri posti in accusa della Camera dei deputati, ma circa i reati dei senatori lo Statuto si limita a dire nell'art. 37 che il Senato è competente a giudicarli. Quindi esula anche la pretesa questione di dignità, per cui si riterrebbe disdicevole riunire il Senato in Alta Corte di giustizia per giudicare delle contravvenzioni, e sotto ogni aspetto si esamini la questione, sempre più a mio credere apparisce ingiustificata la proposta della Commissione di creare un tribunale speciale pel giudizio delle contravvenzioni.

Ma giunto a questo punto, mi preme di porre in sqdo che sebbene io non potessi approvare quel tribunale come istituto giudiziario, pure non insisterei tanto contro la sua creazione, se in esso non vedessi più che il germe, la

manifesta, la vera violazione di una disposizione statutaria. E questa dovrebbe essere, se di farla avessi la forza, la parte di vera importanza di questo mio modesto discorso.

Valga il vero, onorevoli colleghi; lo Statuto all'art. 37 dice: « Il Senato è il solo competente a giudicare i suoi membri ».

La lettera è così chiara che davvero non vi può essere questione d'interpretazione, chè di fronte a disposizione tanto esplicita *voluntatis quæstio non admittitur*.

E così essendo, come potrassi ammettere che otto dei nostri colleghi possano, secondo la proposta della Commissione, esercitare quell'alta funzione di giudicare che lo Statuto ha attribuito complessivamente al Senato, e particolarmente a ciascuno di noi? Ne il Senato potrà delegare questa funzione che gli viene dallo Statuto ad alcuni dei suoi membri. Sarebbe invero una delegazione di giurisdizione, e la giurisdizione non si delega perchè *delegatus non potest delegare*. Su ciò mi trattenni nel mio discorso nella discussione generale e per ciò sorvolo per non ripetere argomenti già discussi.

Vorrà forse dirmi l'onorevole relatore che sarà sempre il Senato che giudica, essendo da esso composta, e di suoi membri, la Commissione giudicante?

Ma quest'argomento proverebbe troppo e quindi nulla proverebbe. Invero, data per buona una tale argomentazione si potrebbe per tutti i delitti ed in tutti i casi ammettere che un Comitato di 5 o 6, o più o meno, senatori, potesse giudicare i ministri posti in accusa dalla Camera dei deputati, gli accusati di alto tradimento e d' attentato alla sicurezza dello Stato ed i senatori imputati di qualunque delitto. No, quest'argomento l'onorevole relatore non me lo dedurrà, perchè sarebbe troppo scadente e non degno di lui. È evidente, invero, che quella Commissione degli otto non è il Senato ma una piccola parte di questo. Così non è mai venuto in mente ad alcuno di dire che i nostri Uffici siano il Senato, come pure le nostre varie Commissioni sono non il Senato, ma semplicemente parti sue.

M'avvedo che cado in troppo semplici deduzioni e nulla al riguardo di più aggiungo.

Passo ad altro ordine d'idee.

L'altro giorno il senatore Vitelleschi diceva che lo Statuto ha due punti oscuri: il modo di

costituzione del Senato per le nomine dei senatori ed il Foro. Aggiungeva che, per il modo della sua costituzione il Senato era corso al riparo ed aveva provveduto con le note modificazioni del regolamento interno circa il sistema di convalidazione dei senatori, che mi parve ritenesse ormai immutabile.

Io ho su ciò qualche dubbio e propendo a credere che sul sistema di convalidazione non sia stata detta l'ultima parola. Ma ciò accenno per incidenza essendo l'argomento estraneo al tema odierno. Però mi giova rammentare il sistema delle convalidazioni per osservare che fra tutti i modi che abbiamo escogitati e discussi circa lo scrutinio segreto o no, l'approvazione peralzata e seduta, il Comitato segreto o la relazione e la discussione palese sui titoli dei nuovi nominati, non è mai stato detto da alcuno che quella Commissione dei nove, cui diamo il gravissimo mandato di esaminare i titoli legali ed anche quelli morali dell'assoluta rispettabilità dei nuovi nominati, debba essa pronunziare il giudizio definitivo sulle convalidazioni.

Un tale assunto sarebbe stato assurdo perchè lo Statuto prescrive che non una Commissione ma il Senato è il solo giudice della validità dei titoli di ammissione dei suoi membri.

Or bene pei giudizi contravvenzionali siamo in caso non identico ma analogo e come sarebbe assurdo dare alla Commissione della verifica dei titoli dei nuovi nominati la funzione di giudicare essa definitivamente, assurdo sarebbe del pari attribuire ad una Commissione il giudizio delle contravvenzioni.

Confrontiamo gli articoli che governano i due casi.

Lo Statuto nell'articolo 37 dice: « *Il Senato è il solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri* » e nell'articolo 60 dispone: « *Ognuna delle Camere è sola competente per giudicare della validità dei titoli d'ammissione dei suoi membri* ». Diversi i casi, ma eguale la dizione, eguali le facoltà e le competenze. Onde se si sente, come si deve sentire, il rispetto allo Statuto per riserbare esclusivamente al Senato il diritto di giudicare sulle convalidazioni dei nuovi senatori, per pari ragione si deve mantenere ferma nel solo Senato la giurisdizione per giudicare nelle contravvenzioni imputate ai suoi membri.

Passo ad altro. Io non so se l'onorevole relatore mi vorrà opporre che dal momento che il Senato ha accettato di delegare alla Commissione istruttoria ed a quella d'accusa la facoltà di rilasciare il mandato di cattura e di pronunziare l'ordinanza di non luogo a procedere, e dal momento che fu anche votata la proposta che il Senato possa giudicare colla presenza di 50 senatori anzichè col concorso come vorrebbe lo Statuto, della maggioranza assoluta dei suoi membri, debbasi ormai subire quest'altra modificazione statutaria delegando alla Sezione di accusa il giudizio delle contravvenzioni.

Pensandoci non credo però che l'onorevole relatore vorrà dedurre quest'argomento. Sarebbe questo molto pericoloso, e potrebbe valere a mettere in guardia alcuni senatori dubbiosi, e credo che ve ne siano, contro questo progetto di regolamento con cui indipendentemente dalla questione attuale, si sarebbero già manomesse altre disposizioni statutarie, onde il relatore offrirebbe ragioni non per l'approvazione ma per il rigetto del Regolamento in esame.

Però relativamente alle due supposte obiezioni io mi sento tranquillo circa il non essersi violato lo Statuto con le disposizioni finora votate.

Il Senato, giusta l'art. 61 dello Statuto, deve determinare per mezzo d'un regolamento il modo d'esercizio delle sue attribuzioni. Per effetto di quest'articolo, tutto ciò che è assolutamente necessario perchè il Senato possa esplicare e compiere la sua funzione giudiziaria, poteva col regolamento che discutiamo farsi. Or poichè non era possibile che il Senato nella sua collettività compisse l'ufficio del giudice istruttore e quello della Camera di consiglio nell'istruzione, studio ed apprezzamento del processo scritto, così era necessario e legittimo di delegare alla Commissione istruttoria le facoltà che il Codice di procedura penale, da cui è buona regola il discostarsi il meno che sia possibile, attribuisce al giudice istruttore ed alla Camera di consiglio.

Quindi non v'è qui alcuna violazione dello Statuto, perchè furono rispettati i limiti di necessità entro i quali la disposizione statutaria succitata ci autorizzava a delegare, nel periodo istruttorio ed accusatorio, funzioni e facoltà a Commissioni senatoriali.

Invece l'articolo che discutiamo e su cui verte il mio emendamento, riguarda il giudizio in merito delle contravvenzioni. Non è in questione il modo d'esercizio delle attribuzioni nostre, ma bensì, come ci propone la Commissione, la rinuncia a quelle ed alla massima che lo Statuto ci dà quella cioè di giudicare i nostri colleghi.

La disposizione statutaria sarebbe con quella rinunzia violata non solo nella sua lettera, ma anche nel suo spirito, perchè lo Statuto ha voluto che il senatore trovasse garanzia nel giudizio collettivo de' suoi colleghi.

È questa grande garanzia che viene a mancare quando la Commissione riduce ad 8, quanti sono i membri della Commissione d'accusa, i giudici dei senatori imputati di contravvenzione. Grande è la differenza agli effetti del giudizio dall'essere giudicati da 8 o da 60 o più senatori.

L'aumento del numero avvalorà la garanzia, perchè accresce l'imperio delle volontà e delle coscienze che debbono giudicare. Possono i 5 che costituirebbero la maggioranza su 8, errare. Ma è più difficile che s'ingannino 26 che formerebbero la maggioranza su 50. E di questa garanzia derivante dal numero dei giudici la Commissione priva i senatori imputati di contravvenzione.

Per quello che ho detto sopra m' incombe ora il dovere d'aggiungere una parola circa la temuta obiezione dell'essere stata votata la limitazione del numero dei senatori necessario pel giudizio, donde l'onor. relatore volesse dedurre una ragione per sostenere che, come quella, altre disposizioni d'eccezione alle regole ordinarie, possano ora farsi.

Ma accettando la limitazione proposta dalla Commissione, poi non abbiamo fatto che fissare un *minimum* di giudici.

Se i senatori sentiranno, com'è certo, il loro dovere, interverranno al giudizio e così non rimarranno alterate le proporzioni voluto dalle disposizioni statutarie la cui violazione nel caso non esiste, com'ebbe a dimostrare a suo tempo, nè io ripeterò le sue ragioni, l'onor. relatore.

Io non voglio insistere di più perchè temo di tediare il Senato. Spero però di aver dimostrato che non v'è alcuna necessità d'istituire il tribunale speciale per le contravvenzioni propostoci dalla Commissione e che accogliendo il mio emen-

damento si lascia integra, come lo vuole lo Statuto, la giurisdizione del Senato, riducendo soltanto per la maggior semplicità del giudizio il numero dei giudicanti. Così si completerebbe organicamente e si renderebbe armonico in tutte le sue parti il sistema creato dalla Commissione la quale d'altronde con la sua proposta di giurisdizione eccezionale affidata alla Commissione d'istruttoria ci condurrebbe, a mio credere, alla violazione dello Statuto.

Altri può avere in proposito non la mia certezza, ma un dubbio, ed anche così essendo sarà proprio un dovere, parmi, per i dubbiosi di non cimentarsi a fare una modificazione, che oltre tutto sarebbe la prima violazione che si farebbe dello Statuto. Dico la prima e mi accingo a provarlo.

L'onor. relatore disse un giorno, se male non appresi le sue parole, che a lui dava coraggio il ricordo di altra violazione dello Statuto, e parlò della guardia nazionale. Ebbene il ripetersi che comunemente si fa, che coll'abolizione della guardia nazionale si sia violato lo Statuto, è, non dirò con la formola celebre di Max Nordau una menzogna convenzionale, ma si una convenzionale inesattezza.

Lo Statuto nell'art. 76 diceva: « È istituita una milizia comunale sovra basi fissate dalla legge ». E la legge venne e con questa fu istituita la guardia nazionale.

Quando poi nel corso dei tempi si provvide in altro modo all'organismo militare ed alla difesa interna ed esterna dello Stato, con altra legge si cambiò quella antecedente, ma giammai si modificò lo Statuto, sebbene si cambiassero le leggi, che esso dava diritto di fare.

Fu anche detto che un'altra modificazione allo Statuto sia stata fatta a proposito dei libri liturgici. È vero; che l'articolo 28 dello Statuto dispone che: « Le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiera, non potranno essere stampati senza il permesso del vescovo ». Questa disposizione di fronte alla legge sulla libertà della stampa, ed al nostro diritto pubblico interno è andata in disuso, seguendo così il metodo inglese di non sopprimere rudemente ed abolire le leggi, ma di metterle da parte quando non rispondano più ai bisogni ed all'esigenze dei tempi. Ma invano cerchereste una espressa modificazione al succitato articolo dello Statuto; trovereste invece consacrata una con-

suetudine, che è consentanea al progresso dei tempi.

Si è anche parlato di violazione del primo articolo dello Statuto, circa il dominio o predominio della religione cattolica. Ma quell'articolo non è stato affatto modificato, sì vero è stato rettamente interpretato come volevano il progredire dell'idea e la libertà del pensiero e della coscienza, che è una delle più grandi conquiste della civiltà moderna.

La religione cattolica, dice quell'articolo, è *la sola religione dello Stato*, riferendosi così agli atti in cui lo Stato debba avere e mostrare una religione, ed a quelle funzioni che debbono compiersi con una forma di culto esterno. E questo sempre fu fatto e si fa, ed anche recentemente quando dovemmo trasportare (ahi! tristissimo ricordo) all'ultima venerata dimora la salma adorata del nostro Re Buono, orrendamente assassinato, abbiamo compiuto l'indimenticabile mestissima funzione con le forme mistiche e solenni del cattolicesimo. (*Benissimo*).

Non mai dunque fu modificato lo Statuto. La prima volta che si violerebbe sarebbe oggi, con questa disposizione esplicita e positiva che la Commissione ci propone in *materia*, sia pure come essa crede, *parva*, pel giudizio delle contravvenzioni.

Non mi si accusi di pedanteria nè mi si dica che mi trattengo ed insisto troppo nella discussione di piccole cose. No; l'occasione può essere relativamente piccola quella cioè dei giudizi contravvenzionali, ma l'importanza sta nel fatto che da quella nascerebbe, di modificazione dello Statuto.

Onorevole relatore, ella che mi ha accompagnato durante questo mio semplice e modestissimo discorso coi suoi atti di diniego, pensi, quando ora mi risponderà, a tutte le eloquentissime argomentazioni sue in risposta ai nostri egregi colleghi, senatori Vitelleschi e Gadda, che, mossi da nobilissimo intento, volevano pure modificazioni statutarie che sarebbero fors'anche da molti ritenute opportune e necessarie. Ella ha vivamente e fermamente risposto: « No; sia salvo lo Statuto ». Pensi, onorevole relatore, a quelle sue parole, a quella sua affermazione.

TAIANI, *relatore*. Ci penserò.

MENICCHI. E voi, onorevoli colleghi, che io ringrazio della benevola attenzione con cui

avete ascoltato le mie parole, ed ai quali prometto solennemente che, qualunque sia la risposta dell'onorevole relatore, io non riprenderò la parola, permettetemi che vi preghi di andare guardinghi nell'accogliere la proposta che vi si fa di toccare lo Statuto con modificazioni chiare e positive, in proposito di questo che pare piccolo fatto, del rimettere il giudizio contravvenzionale non più al Senato, ma ad una Commissione di senatori.

Andate guardinghi sì, ve ne scongiuro, perchè la logica più di Otello ha le sue leggi. Quali sorprese ci prepari l'avvenire l'ha detto, pochi giorni or sono, un onorevole collega, noi non sappiamo. La modificazione che facesse il Senato, corpo liberale sì, ma altamente conservatore, allo Statuto, sia pure per occasione ed in tema di non grande importanza, potrebbe essere dedotto come precedente autorevole in altri casi di ben più grave entità. Pensate che su questo precedente si potrebbero basare, per parte di altri, domande, proposte ed esigenze di altre modificazioni statutarie.

Onorevoli colleghi, lasciamo intatto lo Statuto, questo che davvero dev'essere oggi e sempre la nostra Arca Santa. (*Vicissime e generali approvazioni*).

PRESIDENTE. Chiedo ora al senatore Pellegrini se insiste nella sua proposta di soppressione di questo articolo.

PELLEGRINI. Vi rinuncio.

PRESIDENTE. Allora verremo al terzo emendamento.

Il senatore Pierantoni presenta questo emendamento:

« I senatori denunziati o querelati per contravvenzione saranno tradotti in giudizio per citazione diretta ».

PIERANTONI. Ho già dichiarato che rinunziava all'aggiunta nella speranza che il Senato manterrà il regolamento vigente che, di fronte delle emendazioni, rimane sempre un capolavoro di giustizia, di diritto e di sapienza politica. (*Approvazioni*).

TAIANI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAIANI, *relatore*. Onorevoli colleghi, la Commissione è veramente sorpresa di queste critiche addensate contro l'articolo 53, mentre era invece convinta che quell'articolo sarebbe

stato accettato, se non con plauso, col consenso di tutti.

Ma poichè le critiche vennero e le opposizioni furono sollevate, io devo difendere questo articolo, il quale tre volte fu esaminato dalla Commissione e tre volte mantenuto intatto.

Non posso gareggiare coll'eloquenza del senatore Municchi, e quantunque io non possa elevarmi nelle alte sfere rettoriche nelle quali egli ha volato, io, in più basse sfere, farò del mio meglio.

Signori senatori, la ragione principale per la quale era da tempo invocata la revisione e la riforma del regolamento giudiziario era appunto questa, la necessità assoluta di disciplinare diversamente la procedura nei giudizi per le contravvenzioni.

Come l'onor. Municchi ha notato, le contravvenzioni sono innumerevoli, gran parte sorgono dal Codice penale, e non poche sono quelle create di giorno in giorno dalle leggi speciali che tuttodì vengono proposte ed approvate.

L'onor. Municchi però non è stato esatto quando, dopo aver notato il gran numero delle contravvenzioni disseminate nel Codice e nelle leggi speciali ha soggiunto: ma a quanto credete che il numero delle contravvenzioni imputate ai senatori ammonti dal 1848 a questa parte?

Dal 1848 ad oggi non furono che dodici. E perchè nel 1870, quegli illustri senatori che proposero il regolamento, che poi fu approvato e che è il regolamento attuale, non pensarono menomamente a proporre procedure speciali per i giudizi delle contravvenzioni?

Onorevole Municchi, perdoni, il suo argomento cade, perchè poggia su due inesattezze. Le contravvenzioni, o meglio i processi per contravvenzione pervenuti al Senato contro senatori sono 12.

Ma per 32 anni della nostra vita parlamentare non ne è arrivata alcuna. Quindi non è vero che queste dodici imputazioni arrivarono dal 1848 ad oggi, ma dal 1880 in oggi, essendo il primo processo per contravvenzione venuto in Senato nel dicembre 1879, e quindi i dodici processi contravvenzionali occupano un periodo di tempo, non di 52, ma di soli 20 anni. E se nel dicembre del 1879 apparve il primo di questi processi, come nel 1870 poteva pensarsi a porre rimedio a gravi inconvenienti,

che vennero manifestandosi nientemeno che dieci anni più tardi?

E passo avanti.

L'onorevole Municchi ha fatto questa sola scoperta: le contravvenzioni e i relativi processi non furono che dodici.

Ebbene, siano pure avvenuti dal 1848 in qua, siano meno o più di dodici, non sta su ciò il punto vero della vertenza.

Onor. Municchi, ella, con il suo ingegno, se alla prima indagine ne avesse fatto succedere altre tre, lungi dall'opporci, sarebbe venuto nella opinione della Commissione.

La seconda indagine che doveva fare, onorevole Municchi, era questa.

Sono venuti al Senato dodici processi per contravvenzione, ma quanti di questi furono giudicati dall'Alta Corte di giustizia?

Era questa indagine necessaria.

La ho fatta io, onorevole Municchi. Di questi dodici processi nessuno è venuto davanti all'Alta Corte di giustizia.

TAIANI, *relatore*. Fatta questa seconda indagine, doveva farne una terza.

E perchè di dodici processi non ne è arrivato nessuno dinanzi all'Alta Corte di giustizia?

L'indagine l'ho fatta io, e ho potuto accertarmi che tutte le Commissioni istruttorie, i di cui componenti ora in gran parte mi ascoltano, hanno avuto sempre ripugnanza invincibile di mandare innanzi all'Alta Corte di giustizia un senatore imputato di una semplice contravvenzione.

E aggiungo anche di più; che se per molti casi è stato così, per altri è stato lo stesso senatore imputato, il quale spaventato dalla pubblicità clamorosa di un giudizio d'innanzi all'Alta Corte di giustizia, anzichè soffrire la estrema umiliazione di mostrarsi qui nel centro dell'aula colla veste d'imputato e sotto lo sguardo del pubblico delle tribune, si è rassegnato a pagare la multa anche nella convinzione di non doverla pagare, avvalendosi della facoltà della oblazione concessa dall'art. 101 del Codice penale...

MUNICCHI. È seduta pubblica anche quella della Commissione...

TAIANI, *relatore*...Io non l'ho mai interrotta; ma poi la pubblicità della sala della Commissione è tutt'altra cosa.

Poteva l'onor. Municchi fare anche una quarta indagine: con quali mezzi le Commissioni istruttorie non hanno fatto giungere nessun processo per contravvenzioni innanzi all'Alta Corte?

Per me era un problema, imperocchè le contravvenzioni sono quasi sempre stabilite con verbale di un agente governativo, e tutti i processi, infatti, che sono venuti nella cancelleria dell'Alta Corte sono precisamente muniti tutti del relativo verbale.

Ella, onor. Municchi, vecchio procuratore generale, sa come me, che i verbali di tale natura fanno fede in giudizio finchè non siano attaccati di falso, e nella cancelleria dell'Alta Corte nessuno è venuto ad attaccare di falso alcun verbale. Dunque fu altra la ragione per la quale i processi non arrivarono all'Alta Corte ed io debbo dirla perchè debbo giustificare la proposta della Commissione: Questi processi, onor. Municchi, non arrivarono al dibattimento, perchè le Commissioni istruttorie hanno sempre somministrato loro un potente narcotico, per effetto del quale dormirono sino al giorno in cui era passato il tempo per la prescrizione!

O che i processi si facciano prescrivere, o che il senatore subisce quasi un ricatto e paga senza giudizio, è sempre una bella giustizia! Giustizia cinese la prima, giustizia cinese la seconda, e soltanto chi non vuol trovare un rimedio a questo stato di cose, potrà votare oggi contro la nostra proposta.

Or noi, convinti della necessità di trovare un rimedio a questo ben grave stato di cose, e spinti anche dalle insistenze della Presidenza del Senato, dicemmo a noi stessi: Abbiamo già una Commissione senatoria autorevolissima che è quella d'accusa, e dal momento che le contravvenzioni nel diritto comune e nell'interesse di 30 milioni di italiani, sono giudicate dal più piccolo magistrato nella scala gerarchica, dal pretore, i 300 senatori avranno già una grande garanzia di più, poichè invece di andare innanzi al pretore vanno avanti ad una Commissione di cinque colleghi presieduta da un vicepresidente del Senato.

Questo è il complesso delle ragioni, l'una più grave dell'altra, per le quali la Commissione costretta a proporre un rimedio, rovesciando il sistema attuale, ha creduto non poter fare nulla di meglio che proporre la dele-

gazione pel giudizio delle contravvenzioni ad una Commissione autorevolissima, la quale con una forma più modesta, in una sala anzichè nell'aula, senza le tribune, ma a porte aperte, procederebbe per citazione diretta...

MUNICCHI. Se è pubblica la riunione della Commissione...

TAIANI, *relatore*. ... È molto diversa, e l'ho già detto, la pubblicità dell'aula. Ora dal punto di vista di ogni convenienza non c'è nessuno che ragioni il quale possa dire che noi abbiamo fatta proposta che dovesse astenersi dal fare. Noi abbiamo la coscienza di aver fatto il proprio dovere.

Veniamo all'opposizione, diciamo così, di natura politica, oggi, con parola così efficace sollevata di nuovo dall'onor. Municchi: Voi riformate lo Statuto, voi toccate lo Statuto.

Per poco non vuole mandare questa povera Commissione innanzi all'Alta Corte per il reato di alto tradimento!

Oh! illustri colleghi della Commissione, di cui fanno parte un primo presidente di Corte di cassazione, un procuratore generale di Cassazione, un primo presidente del Consiglio di Stato, un vice-presidente della Cassazione e un altro del Consiglio di Stato! Chi mai ve lo avrebbe detto che qui oggi in pubblico l'onorevole Municchi potesse accusare tutti noi come violatori dello Statuto? Pare impossibile. Ma pure veniamo al merito della sua accusa.

Violatori dello Statuto noi! Sarebbero stati violatori dello Statuto coloro che avessero accolta la teorica dell'onor. Gadda e dell'onorevole Vitelleschi, che io credo di aver, con tutto il vigore, combattuto. Violatrice dello Statuto sarebbe stata la seconda proposta dell'onor. Vitelleschi, colla quale avrebbe desiderato che noi avessimo delegato all'autorità giudiziaria comune la giurisdizione di giudicare i senatori. Ma la nostra proposta, onorevole Municchi, non è contraria, ma è conforme alla lettera e allo spirito dello Statuto, e glielo dimostrerò. Questo vessato art. 37 (ormai tutti debbono averlo inchiodato nella testa) dice: « il Senato è solo competente a giudicare i suoi membri ».

La lettera e lo spirito sono chiarissimi, ma come ricordo di averlo detto in un altro giorno, noi magistratura senatoria siamo assai diversi dalla magistratura ordinaria e ne differiamo specialmente in questo, che la magistratura

ordinaria in tutti i suoi gradi è organizzata da una legge che assegna ad ogni grado il giudice, e ad ogni giudice la sua giurisdizione.

A noi la giurisdizione viene direttamente dall'art. 37 dello Statuto, e, come dissi allora ripeto oggi, ci viene inorganicamente, perchè lo Statuto si limita a dire: *il Senato è solo competente a giudicare i suoi membri.*

Però lo Statuto ci dà l'art. 61 che dice:

Il Senato può col regolamento stabilire le norme come esplicitare le sue attribuzioni.

Ed ecco come è avvenuto che il Senato con un regolamento ha dovuto dettare nel contempo le norme della procedura per i giudizi, e ha dovuto creare gli organi per mezzo dei quali il giudizio può essere esplicitato dal primo fino all'ultimo suo stadio, ed ecco come, per effetto di facoltà statutarie, abbiamo creata in primo luogo la Commissione d'istruzione, poichè il Senato non poteva trasformarsi in giudice istruttore.

L'onor. Municchi ha detto: Ma voi non le avete delegato il giudizio, le avete delegato i soli atti istruttori, la spedizione del mandato di cattura. Se così fosse avrebbe ragione, perchè delegare tutto ciò non significa delegare una parte di giurisdizione.

Ma l'onor. Municchi si è guardato bene dal dire che la Commissione istruttoria, quando non trova nel processo elementi sufficienti a carico del senatore imputato, emette sentenza, con la quale lo assolve. Vi è giurisdizione più piena di quella di pronunciare una sentenza? E la sentenza è fatta dal giudice istruttore perchè l'Alta Corte di giustizia ha delegato non solo le sue attribuzioni, ma una particella della sua giurisdizione.

Ma non basta: dopo la Commissione istruttoria, viene la Commissione d'accusa, che fa un vero giudizio, sente il pubblico ministero nella sua requisitoria, pubblica gli atti, li comunica all'imputato e ai difensori con l'obbligo di ragionare sulle rispettive argomentazioni dell'accusa e della difesa, emette un'altra sentenza, con la quale può assolvere un senatore, imputato puranco di un reato punibile con l'ergastolo.

Se questa fosse una vera violazione dell'articolo 37 dello Statuto, noi lo avremmo violato due volte. Ma, devò ripeterlo la centesima volta, non è una violazione, è invece l'uso più che legittimo delle facoltà concesse al Senato dall'ar-

ticolo 61 dello Statuto, necessariamente delegando alle Commissioni d'istruzione e d'accusa una parte della giurisdizione dall'Alta Corte di giustizia.

Ora, se per l'art. 61, l'Alta Corte di giustizia ha potuto, per non mancare ai fini della giustizia, creare e dare poteri giurisdizionali alle cennate Commissioni, senza che alcuno osasse denunziare violazioni dello Statuto, non può farlo lo stesso l'Alta Corte pel giudizio delle contravvenzioni? Specialmente quando questi giudizi, col sistema attuale, sono stati dimostrati impossibili? E la vostra Commissione poteva, innanzi ad uno stato di cose assai strano, poteva non presentarvi, proposta di rimedi tanto legali quanto indispensabili?

Noi finalmente, a tranquillare i più scrupolosi, pur ritenendo rarissimo il caso che per contravvenzione possa essere applicata a un senatore la pena dell'arresto, proponiamo oggi, con un'aggiunta all'art. 53, la facoltà dell'appello all'Alta Corte di giustizia nei casi nei quali vi fosse condanna alla pena dell'arresto.

Noi dunque, sicuri di non aver peccato in nulla, con piena tranquillità di coscienza, manteniamo la nostra proposta e confidiamo nel voto favorevole del Senato (*Benissimo*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro Guardasigilli.

GIANTURCO, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Signori senatori! Dopo l'esauriente discorso dell'onor. relatore, io mi limiterò a brevissime di chiarazioni.

E comincio col dire che, se veramente con l'art. 53 della Commissione, venisse in qualche parte modificato lo Statuto fondamentale, io sentirei il dovere di oppormi all'articolo così formulato, non ostante il triplice voto della Commissione. Poichè evidentemente noi ricadremmo nei termini medesimi nei quali altra volta la tesi è stata dibattuta, se cioè possa il regolamento del Senato modificare lo Statuto fondamentale. Quella tesi è stata già risolta in senso negativo e, se il caso fosse identico, non gioverebbe indugiarsi più oltre nell'esame del merito dell'art. 53. Ma io sono per contrario profondamente convinto che l'art. 53 proposto dalla Commissione, non solo non modifica lo Statuto, ma si limita soltanto ad esplicitare la prerogativa indicata nell'art. 61 dello Statuto stesso. E, quando la questione venga posta in

questi termini, diviene perfettamente oziosa la disamina, se cioè lo Statuto si possa modificare per legge e se altre volte lo sia stato; è questa una discussione estranea al dibattito presente.

L'obbiezione che muove il senatore Municchi, come ha fatto rilevare il relatore della Commissione, consiste tutta in ciò, che al Senato intero costituito in Alta Corte di giustizia verrebbe sostituito per così dire un Senato ridotto, rappresentato dalla Commissione d'accusa; ed allora egli dice: Voi modificate lo Statuto che chiama tutto il Senato a discutere anche delle materie contravvenzionali.

Ora io non credo che con ciò venga modificato lo Statuto. Anche la giurisdizione ordinaria è unica, e pure essa è distribuita per gradi e per autorità, così pure viene distribuita la giurisdizione senatoria. E, come opportunamente è stato fatto rilevare dal relatore, quando il Senato ha deliberato di costituire Commissioni di istruzione e di accusa, ed affidare loro la giurisdizione semipiena, anziché all'Alta Corte, se fosse vera la tesi del Municchi, avrebbe già introdotta una vera modificazione dello Statuto.

Io non m'indugierò oltre intorno agli inconvenienti, cui vuol porre riparo l'articolo 53; mi preme solo di osservare che, a parer mio, il senatore Municchi ha esagerato l'importanza di questo dibattito, quando ha detto trattarsi di materia assai grave, di contravvenzioni che qualche volta possono ammontare a molte migliaia di lire. Ora il senatore Municchi deve notare che, se fosse questione di molte migliaia di lire, non si tratterebbe più di contravvenzioni poichè queste sono punibili, non con la multa, ma con l'ammenda, altrimenti sarebbero delitti. Questo è un punto sul quale richiamo l'attenzione del Senato, perchè molte volte la precisa terminologia giuridica non è rispettata e si chiama contravvenzione ciò che è delitto, e multa la semplice ammenda.

La Commissione col suo articolo 53 ha voluto riferirsi al Codice penale e quindi parla di contravvenzioni, cioè di reati punibili coll'ammenda e coll'arresto. E trattandosi di pene restrittive della libertà personale, è stato prudente stabilire l'appello, mentre il dritto di appello non è sembrato necessario quando si tratti di ammenda sino a lire duemila.

Se si trattasse di casi gravi, come affermò

il senatore Municchi, non saremmo più nei termini delle contravvenzioni. È vero che le contravvenzioni crescono in rapporto alla cresciuta civiltà, ma perciò appunto sarebbe deplorabile che per semplice contravvenzione un senatore dovesse esser tratto davanti all'Alta Corte di giustizia, in forma solenne, preannunziata dai giornali, coll'intervento di un gran pubblico, magari per rispondere di una trasgressione al regolamento di polizia urbana!

Io credo che nulla vi sia nello Statuto che si opponga a che una rappresentanza del Senato giudichi di queste contravvenzioni; e mi associo alle conclusioni del relatore.

Presentazione di un disegno di legge.

RUBINI, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINI, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per lo stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura e commercio, per l'esercizio finanziario 1900-1901, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego sia trasmesso alla Commissione di finanze.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questo progetto di legge, che sarà inviato alla Commissione di finanze.

Ripresa della discussione delle modificazioni al regolamento giudiziario del Senato.

PRESIDENTE. Torniamo alla discussione delle modificazioni al regolamento giudiziario del Senato.

Nessun altro chiedendo la parola sull'art. 53, verremo ai voti.

Essendo state ritirate le proposte dei senatori Pellegrini e Pierantoni, rimane il solo emendamento del senatore Municchi. Lo rileggo:

Art. 53.

Al giudizio per le contravvenzioni verbalizzate contro i senatori si procederà dopo comunicato il verbale al pubblico ministero per citazione diretta.

Per tale giudizio che si dovrà fare nei modi stabiliti nell'art. 36 e seguenti di questo titolo basterà la presenza di venti senatori.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, l'emendamento non è approvato).

Non essendo stato approvato l'emendamento del senatore Municchi, rileggo l'art. 53 del nuovo testo proposto dalla Commissione e lo pongo ai voti.

Art. 53.

È attribuita alla Commissione permanente di accusa la competenza a giudicare le contravvenzioni verbalizzate contro i senatori.

Essa, comunicato il verbale al Pubblico Ministero, procederà per citazione diretta, a porte aperte, e colle forme del dibattimento.

Nel solo caso che la sentenza sia di condanna alla pena dell'arresto, il condannato, fra tre giorni dal giorno della intimazione, potrà impugnarla colle forme stabilite nell'art. 20 innanzi all'Alta Corte di giustizia.

Questa, convocata dal presidente del Senato, procederà per citazione diretta all'esame dell'appello.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, l'art. 53 è approvato).

PRESIDENTE. Passiamo al titolo V: *Disposizioni generali*.

Art. 53-bis.

La competenza dell'Alta Corte di giustizia non si estende ai senatori non ancora proclamati.

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Accettata dalla Commissione, presento la nuova dizione dell'articolo in discussione: « Il Senato giudica dei reati imputati ai suoi membri quando, o ne facciano parte di diritto o siano stati già immessi nell'esercizio delle loro funzioni ».

TAIANI, *relatore*. Questo articolo è presentato d'accordo colla Commissione, quindi non occorre che io dichiaro che la Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Allora rileggo l'articolo 53 bis nel testo concordato tra il senatore Pellegrini e la Commissione:

« Il Senato giudica dei reati imputati ai suoi

membri, quando o ne facciano parte di diritto o siano stati già immessi nell'esercizio delle loro funzioni ».

Chi approva quest'articolo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 54.

La chiusura delle Legislature e delle Sessioni non sospende il corso dei giudizi dinanzi all'Alta Corte di giustizia.

(Approvato).

Art. 55.

La costituzione di parte civile sarà fatta nella Cancelleria dell'Alta Corte.

Chi si costituisce parte civile dovrà depositare nella Cancelleria una somma per le spese. L'ammontare di essa sarà stabilito dal presidente della Commissione, presso la quale si trovano gli atti, o dal presidente dell'Alta Corte.

Su le dimande per ammissione al gratuito patrocinio dovrà provvedere la Commissione di istruzione o di accusa, a seconda della rispettiva competenza.

Le stesse Commissioni provvederanno sopra ogni dimanda, presentata prima o dopo il dibattimento, per ottenere visione, copia o restituzione di documenti od altro.

Le Commissioni, ove lo crederanno, potranno anche dimandare l'avviso del pubblico ministero.

A questo articolo è proposto un emendamento del senatore Pellegrini che leggo:

Art. 55.

§ I. — Aggiungere dopo la parola *spese*, « agli effetti indicati nel Codice di procedura penale ».

§ II. — Sopprimere le parole *di accusa* a seconda della rispettiva competenza.

Il senatore Pellegrini vi insiste?

PELLEGRINI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'articolo come è stato proposto dalla Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 56.

Le funzioni di cancelliere presso l'Alta Corte saranno esercitate dal direttore-capo, o in sua vece dal vice-direttore degli uffici di segreteria del Senato. Il presidente avrà la facoltà di destinare alle stesse funzioni altri impiegati degli stessi uffici ed anche uno o più funzionari delle cancellerie giudiziarie.

(Approvato).

Art. 56 bis.

Nei giudizi innanzi all'Alta Corte saranno ammessi i soli avvocati iscritti nell'albo presso le Corti di cassazione.

A questo articolo vi è un emendamento del senatore Pierantoni così concepito:

« I collegi degli avvocati presso le Corti di appello e i Tribunali, sceglieranno dagli Albi esistenti presso le città, nelle quali hanno sede le magistrature giudicanti gli avvocati, che formeranno l'Albo dell'Alta Corte di giustizia. La scelta sarà fatta nelle proporzioni di uno per quindici avvocati.

« I senatori non sono eleggibili.

« I collegi dei procuratori faranno le elezioni osservando la proporzione innanzi detta.

« L'albo sarà pubblicato dalla segreteria del Senato, nel Manuale de' senatori.

« Per le elezioni e per ogni altra operazione sarà osservata la legge 8 giugno 1874 ».

Ha facoltà di parlare il senatore Pierantoni per svolgere il suo emendamento.

PIERANTONI. Signori senatori, dopo che abbandonai le aggiunte e gli emendamenti proposti, perchè molto delle emendazioni e delle aggiunte indicate nel mio discorso nella discussione generale furono poi con riduzione accolte dalla Commissione, lo ricorderete, mi riservai di parlare sull'art. 56 bis, proposto come riduzione del sistema che io avevo proposto per ordinare lo esercizio dell'avvocatura avanti l'Alta Corte.

Nella discussione generale accennai alla necessità di provvedere all'obbietto, che non fu contemplato nel regolamento del 7 maggio 1870, perchè in quel tempo non era ancora pensata, non discussa, nè pubblicata la legge dell'8 giugno 1874, che unificò le diverse leggi professionali vigenti negli Stati, nei quali sciaguratamente era divisa l'Italia.

Il regolamento prescrive all'articolo finale: « Per tutto quello che non è provveduto dal regolamento si ricorrerà al diritto giudiziario comune ».

Che avvenne? Le poche volte, nelle quali si fece la costituzione di parte civile presso la Segreteria dell'Alta Corte tale diritto fu esercitato secondo la legge professionale vigente dai soli procuratori domiciliati in Roma. Poichè voi sapete che, essendo il Regno diviso in giurisdizioni, il procuratore deve avere il domicilio presso la magistratura che deve adire, sia tribunale o Corte d'appello; mentre in Cassazione non si litiga per ministero di procuratore.

Voi comprendete gl'inconvenienti di questo sistema; i pratici e i giureconsulti ben lo comprendono, ma io li accennerò.

L'Alta Corte di giustizia comprende tutto il territorio del Regno, e non è possibile ridurla alle proporzioni dei tribunali, che sono 169, e alle proporzioni delle Corti d'appello.

In questa prediletta Roma accorrono moltissimi giovani, che vogliono ritentare le prove degli antichi provinciali, che venivano, come Cicerone da Arpino, e da altre terre italiche a dar lume al foro romano, a vincere, *uomini nuovi*, quelli che tenevano la palma nella milizia togata.

Quando il presidente m'invitò a mandare alcune aggiunte, da me desiderate, in iscritto, affinchè fossero stampate e discusse dalla Commissione, obbedii al prudente invito e proposi l'aggiunta, alla quale la Commissione propose di contro l'art. 56 bis. Mi sia permesso di leggere la mia proposta.

« I collegi degli avvocati presso le Corti di appello e i Tribunali, sceglieranno dagli Albi esistenti presso le città, nelle quali hanno sede le magistrature giudicanti gli avvocati, che formeranno l'Albo dell'Alta Corte di giustizia. La scelta sarà fatta nelle proporzioni di uno per quindici avvocati.

« I senatori non sono eleggibili.

« I collegi dei procuratori faranno le elezioni osservando la proporzione innanzi detta.

« L'Albo sarà pubblicato dalla segreteria del Senato, nel Manuale de' senatori.

« Per le elezioni e per ogni altra operazione sarà osservata la legge 8 giugno 1874 ».

L'onorevole guardasigilli, quando si era nella discussione generale, ed io non ancora

avevo svolto questa aggiunta, la volle confutare e dirla impossibile; egli pose fine alle sue censure col farmi preghiera di ritirarla. Io non sono intollerante, amo la discussione; dissi che la critica è la vita delle buone deliberazioni, e non fo censura all'onor. ministro di essersi scostato dal regolamento parlamentare e dal limite della sua intervento in questa materia.

L'onor. collega ed amico fece anche di più, emendò la mia aggiunta, perchè, avendo riconosciuto che io avevo ragione di colmare una lacuna e di aprire l'adito nell'Alta Corte ai procuratori delle altre curie presso i tribunali e le Corti d'appello, propose che fosse riconosciuto il diritto all'esercizio della professione esclusivamente agli avvocati iscritti nell'albo presso le Corti di cassazione. Osservo che nelle Corti di cassazione, che non hanno più la competenza penale, non vi sono albi di avvocati penali. Un albo fu fatto presso quella di Roma.

Ora parlerò brevemente, e seguirò un duplice ordine di idee: prima dimostrerò la infondatezza delle censure fatte al mio disegno dall'onor. guardasigilli; poi dimostrerò che adottandosi la proposta dell'onor. ministro, accettata con sollecito favore dalla Commissione, si commetterebbe la violazione di quella stessa legge del giugno 1884, che l'onor. ministro pensò di non voler toccare.

Ho sotto gli occhi la orazione del ministro; la seguirò nelle sue affermazioni. Affermò che in Italia sia vigente il principio della libertà professionale a differenza della Francia.

L'affermazione non è esatta; la differenza precipua, che corre fra il sistema italiano e il francese, è questa, che non esiste nel nostro paese un albo speciale degli avvocati ammessi alla Corte di cassazione, talchè quelli della Corte d'appello possono esercitare l'ufficio innanzi alla Cassazione.

E l'onor. guardasigilli è troppo esperto giurista per non ricordare che la libertà della difesa fu tutta propria della Grecia e della Repubblica romana; che sotto l'Impero sorsero quelle restrizioni che le paure degli imperatori consigliarono, contro le lingue degli avvocati (*ilarità*). Nel Senato romano si dava l'incarico a qualche senatore di accusar altro senatore. Per l'azione dell'accusa pubblica l'imperatore ordinò a Giulio Grecino, che fu uno dei più illustri romani, di accusare Mario Silano, e,

come narra Tacito nella *Vita di Agricola*, fu condannato a morte per non aver voluto obbedire al comando di quel mostro coronato di Caligola. Non voglio fare lavoro di accademia. Mi basta ricordare all'onorevole guardasigilli, la legge 11, Cod. di Leone e di Antenesio, *De advocatis diversorum iudiciorum* e tutte le altre costituzioni imperiali che disciplinarono la professione degli avvocati. E fu Napoleone, (quel Napoleone che voleva gettare gli avvocati *al fiume*, *ilarità*) gli avvocati che si resero sempre padroni della cosa pubblica (occupando l'arce del potere) che richiamò le prescrizioni imperiali sopra i Consigli di ordine nel 1810. Adunque ho dimostrata inesatta la premessa, che al mio modo di pensare trasse l'onorevole ministro a conseguenze erronee.

In secondo luogo, l'onor. guardasigilli esercitò perfino verso di me un diritto d'interpellanza. Egli mi chiese: perchè, ella, senatore, sceglie il numero 15, e non il 20 o il 30?

Io non pensai, proponendo quel numero, alla casa di Figaro nel *Barbiere di Siviglia*. Tenni presente la legge sull'avvocatura. L'onorevole ministro dimenticò che il numero 15 è il numero integrale di ogni collegio di procuratori; tanto che è sanzionato che, se mancano quindici procuratori, si sceglie il quindicesimo in altro modo. Non fu dunque un *criterio arbitrario*, come disse il ministro, il rispetto della legge ora esistente.

In seguito osservò che non fosse buono aumentare il sistema elettivo, che non ha fatto buona prova; io lo ammetto per Consigli comunali e provinciali, per le elezioni politiche o per altre elezioni, e l'onor. ministro ne può sapere più di me, che vivo lontano dall'arena politica e dall'ambizione amministrativa; ma il principio elettivo vige nella formazione dei Consigli di ordine e delle Camere di disciplina; a me l'esperienza apprende che in Roma nulla avvenne di anormale. Invece di lotte e di brogli si osserva un'astensione.

Non prevedo nulla di anormale quando si dia a quelle corporazioni il mandato di eleggere nella elezione dei Consigli dell'ordine degli avvocati e delle Camere di disciplina dei procuratori, o per merito o per fiducia un numero di delegati per poter esercitare il doppio ufficio di difensori, di accusatori o di parte civile. Essi sarebbero utili per le difese dei poveri, ai quali

si pensò. Ricordo che due volte che occorre la difesa di chi tentò il regicidio e di chi lo consumò, i Consigli dell'ordine, gelosi dell'onore, della gloria delle loro corporazioni, scelsero difensori tra i maggiori avvocati per quegli sciagurati. Parve a me che questi precedenti bastavano a raccomandare la mia proposta, che almeno doveva essere accettata nella parte in cui dichiara la incompatibilità della difesa e dell'accusa con la dignità del senatore. Sperimentai continua la resistenza del relatore alle mie idee: non me ne dolgo. Ma io non posso non richiamare l'attenzione dell'onor. guardasigilli e della Commissione sopra un inconveniente che vorrei impedire, perchè offende la costituzione. Poco fa fu accolta la disposizione con la quale si permette sempre la costituzione di parte civile; ma in Francia si negò che si potesse sperimentarla nei reati della rivoluzione di luglio si pensò alla cauzione, al beneficio della difesa dei poveri.

Tutti debbono sapere, lo sanno i signori magistrati della Commissione, che l'azione di parte civile non può essere esercitata che da procuratori, ed in Cassazione non si hanno procuratori, dimodochè l'adozione dell'aggiunta proposta dal Guardasigilli, con l'assentimento della Commissione, a che cosa addurrebbe? Lederebbe il diritto dei procuratori, che varcarono la soglia del Ministero di grazia e giustizia per far sentire quanto son fatte gravi le loro condizioni. Oggi si restringe l'esercizio presso l'Alta Corte ai soli avvocati di Cassazione, confondendo le due istituzioni e due funzioni separate della professione forense, che nella materia penale si ricongiungono sino all'appello. Non si lascia comprendere se si tratti degli albi civili, perchè solamente in Roma vi è l'albo della Cassazione penale.

Io avverto queste cose, che oggi fo palesi al Senato, mentre tre giorni or sono le dissi in discorso privato al mio egregio collega nell'insegnamento giuridico, al Guardasigilli. *Dixi et salvavi animam meam.*

Fate ciò che volete, io rimarrò nella mia convinzione; ma spero che il Senato mi avrà dato venia quanto alla bontà delle ragioni esposte, della brevità usata e dell'affetto con cui ho parlato. (*Bene.*)

TAIANI, *relatore.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TAIANI, *relatore.* Mi duole proprio che in una proposta così secondaria come quella dell'articolo 56, io non posso aderire come sarebbe mio desiderio a ciò che propone il senatore Pierantoni.

Anzitutto comincerò ove egli ha finito. Egli ha detto che noi abbiamo fatto una confusione fra avvocati e procuratori e che per le costituzioni di parte civile vi è bisogno del procuratore.

Noi non abbiamo confuso nulla, abbiamo parlato sempre di avvocati. Noi abbiamo stabilito che per i procuratori che rappresentano un ufficio molto modesto, direi quasi burocratico, il senatore imputato possa scegliere il procuratore che vuole ricorrendo all'ultimo articolo del Regolamento, il quale stabilisce che per tutto ciò che non è stato provveduto si supplisce col diritto comune.

In quanto agli avvocati il concetto della Commissione è stato questo, che mentre bisognava lasciare libertà di scelta al senatore imputato, dall'altro lato bisognava aver riguardo alla dignità dell'Alta Corte di giustizia, ed impedire che innanzi ad essa comparisse come avvocato patrocinante un avvocato senza credito e senza dottrina.

Mi pareva che la Commissione potesse benissimo raggiungere l'uno e l'altro intento scrivendo nel Regolamento quanto è stabilito nell'art. 56 *bis*:

« Nei giudizi innanzi all'Alta Corte di giustizia saranno ammessi i soli avvocati iscritti nell'albo presso le Corti di cassazione ». Così noi lasciamo un largo campo, perchè sono cinque gli albi delle Corti di cassazione, e la scelta è in quella classe di avvocati che hanno per loro la massima presunzione di dottrina e di onestà di carattere.

Questo a giustificazione del nostro articolo.

In quanto all'emendamento poi dell'onor. Pierantoni, mi permetto di dirgli: Come è possibile che noi potessimo accettare la scelta di un solo avvocato ogni quindici, presso ogni collegio giudiziario, in modo che gli avvocati di Cassazione ne sarebbero quasi scartati, giacchè ne sarebbe preso un quindicesimo appena per ogni albo, e così 14 quindicesimi della più alta classe degli avvocati sarebbero esclusi?

È una esclusione questa che la Commissione non comprende e non potrebbe ammettere. I

senatori non sono eleggibili ad avvocati, secondo questo articolo da lui proposto. Ora perchè un senatore accusato, che abbia piena confidenza in un vecchio ed antico amico, che sia nel contempo senatore, non possa fare appello a questo collega per esserne assistito e difeso? Perchè noi con un articolo di regolamento vogliamo dare questa interdizione ad un senatore? Ciò non pare ammissibile.

Ed in ultimo, mentre l'on. Pierantoni esclude per 14 quindicesimi gli avvocati più accreditati, quelli delle Cassazioni, ammette poi la scelta di un quindicesimo per ogni albo di tutti gli avvocati delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture...

PIERANTONI. Delle preture no...

TAIANI, *relatore*... Rileggo il suo emendamento:

« I collegi degli avvocati presso le Corti di appello e i Tribunali, sceglieranno dagli Albi esistenti presso le città, nelle quali hanno sede le magistrature giudicanti gli avvocati, che formeranno l'Albo dell'Alta Corte di giustizia. La scelta sarà fatta nelle proporzioni di uno per quindici avvocati.

« I senatori non sono eleggibili.

« I collegi dei procuratori faranno le elezioni osservando la proporzione innanzi detta.

« L'Albo sarà pubblicato dalla segreteria del Senato, nel Manuale de' senatori.

« Per le elezioni e per ogni altra operazione sarà osservata la legge 8 giugno 1874 ».

I pretori sono anche magistrati giudicanti. Non hanno Albo è vero, ma potrebbe nascere confusione. Ma poi perchè ricorrere all'Albo di 169 tribunali nei centri più remoti, dove vi sono degli avvocati senza ausilio di biblioteche e con poche cause e quindi deficienti di ogni mezzo di perfezionamento?

Io non credo che questi avvocati possano dare le garanzie degli avvocati presso le Cassazioni.

Ed è utile ricordare anche le frasi accentuate, pronunziate sull'argomento in una delle passate tornate, dall'onorevole guardasigilli, ed io le ricordo facendole mie. È una complicazione inutile questa che propone l'onor. Pierantoni; vi è forse bisogno di un albo speciale per l'Alta Corte, quando abbiamo quello delle Cassazioni? Nè è meno accettabile il metodo di elezioni proposto per formare quest'albo

speciale, e conchiuse esclamando: abbiamo già in Italia troppe elezioni, perchè ne vogliamo aggiungere un'altra!

A me dunque pare che sia più semplice e che salvi tutte le convenienze quanto viene stabilito coll'art. 56 *bis* della Commissione.

GIANTURCO, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Vorrei che il mio unico senatore Pierantoni si appagasse di quel merito, che son lieto di riconoscergli, di avere cioè additato alla Commissione una lacuna che essa si è affrettata di colmare, perchè mancava nel primo testo del progetto di regolamento una disposizione che si riferisse al patrocinio innanzi all'Alta Corte di giustizia; ma, dopo di avergli tributato questa lode, vorrei che se ne appagasse, perchè non è difficile dimostrare che quando il Senato accogliesse l'emendamento del senatore Pierantoni, ne sarebbe abbassata la classe degli avvocati ammessi davanti l'Alta Corte. È evidente che per essere avvocati dinanzi la Corte di Cassazione, per la legge del 1874, occorre, non solo avere ottenuto l'iscrizione nell'albo della Corte di appello, ma benanche sia trascorso il periodo di cinque anni, oppure essere professori di Università, o avere altri titoli equipollenti. Invece per essere iscritti nell'albo degli avvocati presso le Corti d'appello o dei tribunali basta la laurea e avere sostenuto l'esame speciale di avvocato.

È possibile quindi che un giovane di recente uscito dall'università si trovi iscritto nell'albo degli avvocati presso le Corti d'appello e i tribunali?

La Commissione propone invece vi siano chiamati unicamente gli avvocati iscritti presso le Corti di cassazione del Regno: l'onor. Pierantoni vi chiamerebbe anche i novellini della professione, che non hanno dato prove di essere in grado di discutere gli alti problemi di diritto pubblico e di diritto penale che innanzi all'Alta Corte si possono presentare.

E ciò a prescindere dalle considerazioni certamente gravissime del relatore della Commissione, cioè, che nessuna ragione può consigliare di escludere dal patrocinare, avanti all'Alta Corte di giustizia, 14 su 15 degli avvocati della Cassazione, il fiore dell'avvocatura italiana.

LEGISLATURA XXI — 1ª SESSIONE 1900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1900

Debbo poi pregare il senatore Pierantoni a considerare che il suo sistema elettivo, soprattutto nella classe degli avvocati e procuratori, non farebbe buona prova.

Crede egli che i chiamati sarebbero sempre i migliori, o non piuttosto i più intriganti, i più audaci, quelli che hanno maggiore presa sui compagni?

Se la scelta deve essere determinata dal valore professionale, non credo che il sistema elettorale giovi, soprattutto in questa materia.

E d'altra parte non bisogna limitare il diritto di scelta e mettere gli accusati nel caso di non poter invocare il patrocinio di coloro che meritano la loro fiducia.

Il senatore Pierantoni disse: *dixi et salvavi animam meam*.

Io spero che anche noi salveremo l'anima nostra, e che il Senato darà la sua assoluzione, accogliendo l'articolo proposto.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Pare che gli onorevoli miei avversari vogliano sfondare una porta aperta, perchè dissi ed ho ripetuto che parlavo solamente per difendere l'articolo che volevo aggiunto, in minima parte accettato dalla Commissione perchè era stato confutato con calore dall'onor. guardasigilli nella discussione generale prima che io l'avessi svolto e in materia nella quale non era corretta la intervento ministeriale.

Ho pure detto che non ci tenevo punto all'adozione...

PRESIDENTE. Allora non insiste onor. Pierantoni?

PIERANTONI. Mi usi il trattamento del diritto comune, onor. presidente e mi lasci rispondere all'onor. relatore.

PRESIDENTE. Parli pure.

PIERANTONI. Ho inteso da lui parlare di avvocati senza merito e dottrina. Protesto, quando gli studiosi ottennero la laurea, senza pratica e sostennero gli esami di idoneità all'esercizio onde la magistratura li fece iscrivere nell'albo, non sono avvocati senza credito e dottrina; ciascuno porta con sé la presunzione *iuris et de iure* di idoneità.

Di poi il relatore ha chiesto:

Perchè i senatori non possono essere eleggibili? Rispondo: Perchè i senatori dal giorno

in cui accettarono la dignità e prestarono il giuramento, sono giudici dell'Alta Corte di giustizia.

Non vi ha paese del mondo civile che stimi compatibile l'ufficio di giudice [con quello di avvocato difensore (*henc*).

Un giorno Alfredo Baccarini nell'altro ramo del Parlamento accennò ad una legge sulle incompatibilità senatoriali; osservai che in grandissima parte queste incompatibilità esistono, onde provai dolore quando vidi alcun senatore che, non ricordando che poteva essere chiamato a compiere l'ufficio di giudice, contro il prestato giuramento esercitò la difesa nel periodo istruttorio.

Una volta da Catania ebbi lo invito di rappresentare la parte civile contro alcuni colleghi in Senato; io risposi per le rime alla proposta incostituzionale. Se pubblicassi quella lettera di risposta darei la prova dell'assenza di criterio morale e politico in persone che pure sono altolocate.

L'onor. relatore mi ha stimato di animo inclemente, osservando che io voglia impedire atti di amista, ma gli rispondo che qualche volta l'assistenza potrebbe essere un atto di lucro professionale.

Anche con tale resistenza alla mia proposta si lede la Costituzione.

Il relatore mi obiettò che non pensai di comprendere tra i difensori gli avvocati presso le preture; rilegga il testo, dissi: *albo di tribunali e di Corte d'appello*, onde esclusi testualmente le preture, che ammettono la libertà dimandata.

Ed ora una risposta all'onor. Guardasigilli, che più di me è al corrente delle cose forensi, egli lume ed ornamento del Foro italiano. Lo sapete voi il numero preciso degli avvocati? Non esiste una statistica esatta e recente, ma da un documento che fu redatto sulle cifre dell'Annuario del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1891-92, si calcola essere il numero, non dei dottori proclamati dall'Università, ma degl'iscritti come avvocati e procuratori di 10,000.

Non so dire se dal 1892 in poi la milizia togata sia aumentata; io la credo di molto aumentata, per l'esperienza che ho; dal momento che i passati ministri della pubblica istruzione permisero che le licenze liceali fossero date da-

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1900

gl'istituti clericali non pareggiati, è venuta su una gente nuova che cerca il Foro e che perturba talvolta l'ordine e le grandiose tradizioni della difesa.

Intenda adunque l'onor. Guardasigilli, ch'io non pensai a dare ostracismo. Egli riduce gli esercenti, perchè vuole solamente gli iscritti presso la Corte d'appello, dimenticando che innanzi alla magistratura di appello sono per lo più avvocati di ragione civile, e gli albi di avvocature penali non esistono, egregio Guardasigilli.

Ella sa che gli stessi procuratori possono parlare in Corte d'appello nelle due materie. Con la mia proposta io ho creduto di rendere onore alla classe degli avvocati, tra la quale lungamente sono vissuto e vivo tuttora, colla quale divisi il pane del lavoro nell'età delle ardue prove, e l'essere giunto in Senato non mi permette di essere irriverente verso i colleghi, nè di disprezzare le vigilie e i sudati lavori de' giovani, speranza della patria.

La fortuna ha la sua ruota e quelli che si sentono forti, potenti e che sono doviziosamente remunerati, non debbono offendere gli umili.

Io terminai col dire: *Divi et salvavi animam meam*; ma la biblica frase non si riferiva al tribunale della confessione, la usai ad esprimere la tempra della mia coscienza che non studia riserve; si appalesa indomita pur rispettando le convinzioni degli altri.

PRESIDENTE. Onor. Pierantoni, ritira l'aggiunta proposta?

PIERANTONI. La ritiro e dichiaro di ritirare pure tutte le altre mie proposte di aggiunte.

PRESIDENTE. Allora rileggo l'art. 56 bis nel testo della Commissione.

Art. 56 bis.

Nei giudizi innanzi all'Alta Corte saranno ammessi i soli avvocati iscritti nell'albo presso le Corti di cassazione.

(Approvato).

Art. 57.

Per gli atti di usciere potranno essere adoperati gli uscieri del Senato o quelli delle Corti o dei tribunali.

(Approvato).

Art. 58.

In tutto ciò che non è contemplato nel presente regolamento, si osserveranno per l'istruzione, l'accusa ed il giudizio le disposizioni del Codice di procedura penale in quanto siano applicabili all'Alta Corte e non venga diversamente ordinato dalla Corte medesima nei casi occorrenti.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà rimesso alla Commissione per il relativo coordinamento; e la votazione si farà dopo che la Commissione avrà riferito sul coordinamento stesso.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge Proroga dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887 per la commutazione delle prestazioni fondiariet perpetue.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Proroga dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887 per la commutazione delle prestazioni fondiariet perpetue.

Prego il senatore segretario Colonna d'Avella di dar lettura del disegno di legge.

COLONNA D'AVELLA, segretario, legge:

Articolo unico.

I termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3^a), per la commutazione delle prestazioni fondiariet perpetue, già prorogati sino 31 dicembre 1900, sono nuovamente prorogati fino al 30 giugno 1901.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, e trattandosi di un progetto di legge di un solo articolo, si voterà a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

1. Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Proroga dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887 n. 4727 (serie 3^a), per la commutazione delle prestazioni fondiariet perpetue (N. 35-urgenza).

LEGISLATURA XXI — 1ª SESSIONE 1900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1900

2. Discussione dei seguenti disegni di legge:
Proroga della gestione governativa del dazio consumo nel Comune di Roma (N. 40 *urgenza*);

Norme provvisorie per la determinazione ed il riparto delle sovrimposte nelle provincie in cui viene attivato il nuovo catasto (N. 36 *urgenza*);

Proroga della legge 29 giugno 1882, n. 837⁶ sul riordinamento delle basi di riparto dell'imposta fondiaria nel compartimento Ligure-Piemontese (N. 37 *urgenza*);

4. Provvedimenti per la vendita del chinino (N. 34 *urgenza*).

La seduta è sciolta (ore 17 e 20).

Licenziato per la stampa il 22 dicembre 1900 (ore 12,15).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.